

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 25 gennaio 2019.

CIRCOLARE 03/2019

MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME DEL REVERSE CHARGE E AUTOFATTURA

Rif. normativi:

- art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/1997;
- DPR 633/72.

Gentile Cliente,

con l'introduzione della fattura elettronica sono variate le modalità di contabilizzazione delle operazioni soggette a reverse charge e per l'emissione dell'autofattura, di cui si informa nella presente circolare.

Chiarimenti dell'Agazia delle Entrate

Gestione operazioni soggette all'inversione contabile

L'Agazia delle Entrate ha recentemente fornito ulteriori chiarimenti sulla gestione delle operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. La normativa IVA prevede infatti, per determinate operazioni, l'obbligo di emissione di **autofattura** o di **integrazione** del documento ricevuto dal fornitore che devono essere declinati con le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche.

Autofattura

L'autofattura va emessa nei seguenti casi:

1. per le operazioni che fanno riferimento all'uscita dei beni dalla sfera professionale d'impresa, quali ad esempio l'autoconsumo, l'assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee.
2. per le estrazioni di beni dai depositi IVA, gli omaggi per beni propri dell'attività d'impresa e di quelli estranei di valore superiore a € 50.

Per questi due casi di autofattura l'Agazia ha chiarito che il codice da utilizzare è lo stesso delle operazioni ordinarie (e quindi TD01).

3. per l'emissione di autofattura in caso di mancata ricezione da parte del fornitore, da emettere entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, il codice da utilizzare è invece TD20.
4. per le operazioni in cui è prevista l'inversione contabile, con l'integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, l'Agazia ha precisato che, per assolvere il tributo, è possibile emettere autofattura in formato elettronico. Il codice da utilizzare in questo caso sarà TD01.

Per l'acquisto di beni e servizi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati (anche se identificati in Italia), il DPR 633/72 non prevede l'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico. Pertanto, l'autofattura continuerà ad essere emessa in formato cartaceo mentre le operazioni dovranno essere inserite nel c.d. esterometro con cadenza mensile.

Rimane invariato, invece, il meccanismo dell'integrazione per le fatture su acquisti intracomunitari di beni e per i servizi acquisiti da soggetti passivi in altro stato UE ma rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia; l'integrazione avviene in modalità cartacea, in quanto operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia e da includersi nell'esterometro.

Prospetto riepilogativo

Operazione	Codice	Note
Autoconsumo	TD01	
Assegnazione ai soci	TD01	
Destinazione a finalità estranee all'impresa	TD01	
Estrazione di beni dai depositi IVA	TD01	
Omaggi per beni propri dell'attività d'impresa	TD01	
Omaggi per beni estranei dell'attività d'impresa superiori a € 50	TD01	
Autofattura da mancata ricezione documento	TD20	Entro 4 mesi dalla ricezione
Acquisto di beni e servizi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati	/	Inclusione nell'esterometro
Ricevimento fattura in reverse charge interno	TD01	
Ricevimento fatture intracomunitarie	/	Inclusione nell'esterometro

Gli Studi di Consulenza rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
